



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 27 del 08-09-2014

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CEREGIOLI FRANCO	P	LUCIANI LEONARDO	P
CENSORI STEFANO	A	GALLOPPA ANTHONY	P
PIERGENTILI LUCA	P	CONTI ADRIANO	P
INNAMORATI STEFANIA	P	SALUSTRI GIORGIO	P
DEL GIUDICE PAOLO MARIA	P	PIERGENTILI GIACOMINO	A
VICERE' DANIELE	P	TIBERI PAOLO	P
PAPI MARISA	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor CEREGIOLI FRANCO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor SCUDERINI VENANZIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

VICERE' DANIELE
PAPI MARISA
TIBERI PAOLO

Immediatamente eseguibile	N	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 27-08-2014

Il Responsabile del servizio
F.to **CRISOSTOMI EMANUELE**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 27-08-2014

Il Responsabile del servizio
F.to **CRISOSTOMI EMANUELE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000.

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) comprendente le norme che disciplinano il nuovo tributo TASI, approvato con delibera del Consiglio Comunale nella seduta odierna, ai sensi del quale con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO che la legge n. 147/ 2013, prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014, convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), il quale si aggiunge al comma 677 citato il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011;

ATTESO che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dai dati di bilancio di previsione:

Pubblica sicurezza e vigilanza – <i>Funzioni di polizia locale</i>	115.000,00
Illuminazione pubblica strade e piazze e servizi connessi – <i>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</i>	165.000,00
Manutenzione della viabilità, della circolazione stradale, degli immobili ed aree comunali e servizio di protezione civile - <i>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</i>	325.000,00
Manutenzione parchi e tutela del verde - <i>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</i>	25.000,00
TOTALE	630.000,00
Gettito TASI previsto (aliquota 2,5‰)	200.000,00
Tasso di copertura dei servizi indivisibili con gettito TASI	31,75%

EVIDENZIATO per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

VALUTATO che, anche in considerazione delle consistenti riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale e delle maggiori spese a carico del Comune nel corrente anno, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili sopra indicati risulta necessario provvedere alla determinazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

- aliquota TASI ordinaria nella misura di 2,5‰ per le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, concedendo una detrazione per i familiari a carico del contribuente purchè dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- aliquota TASI ordinaria nella misura di 0‰ per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati al punto precedente ed aree edificabili;

RITENUTO di prevedere l'applicazione della TASI solo sull'abitazione principale per cercare di rendere la riscossione più agevole possibile e nel contempo non aggravare ulteriormente i contribuenti con l'aggiunta di una nuova tassa sulle altre tipologie di fabbricati (secondo case);

EVIDENZIATO che nella determinazione dell'aliquota IMU deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.27 del 08-09-2014 COMUNE DI SARNANO

UDITI gli interventi dei consiglieri così come sintetizzati nell'allegato verbale;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il risultato di seguito riportato:

- Consiglieri presenti n. 11
- Consiglieri votanti n. 10
- Consiglieri astenuti n. 1 Salustri
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. 2 Tiberi, Conti

DELIBERA

- 1) DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI DETERMINARE per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili (TASI), come segue:
 - aliquota TASI ordinaria nella misura di 2,5‰ per le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
 - aliquota TASI ordinaria nella misura di 0‰ per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati al punto precedente ed aree edificabili;
 - di stabilire una detrazione di E. 50,00 per ogni figlio a carico del contribuente, fino al compimento di anni 26, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- 3) DI DARE ATTO che il gettito della TASI stimato in circa € 200.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

Pubblica sicurezza e vigilanza – <i>Funzioni di polizia locale</i>	115.000,00
Illuminazione pubblica strade e piazze e servizi connessi – <i>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</i>	165.000,00
Manutenzione della viabilità, della circolazione stradale, degli immobili ed aree comunali e servizio di protezione civile - <i>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</i>	325.000,00
Manutenzione parchi e tutela del verde - <i>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</i>	25.000,00
TOTALE	630.000,00
Gettito TASI previsto (aliquota 2,5‰)	200.000,00
Tasso di copertura dei servizi indivisibili con gettito TASI	31,75%

- 4) DI DARE ATTO che tali aliquote entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014;

- 5) DI DARE ATTO, altresì, che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 172, del D.Lgs. 267/2000;
- 6) DI TRASMETTERE il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per via telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale (sito web del MEF).

Inoltre, considerata l'urgenza che riveste l'adozione del presente atto, con ulteriore votazione espressa in forma palese con il risultato che segue:

- Consiglieri presenti n. 11
- Consiglieri votanti n. 9
- Consiglieri astenuti n. 2 Conti, Salustri
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. 1 Tiberi

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Ore 19:47 – Esce Conti, Consiglieri presenti: 10

VERBALE

3	Determinazione aliquote del tributo sui servizi indivisibili - TASI - per l'anno 2014.
Sindaco	Relazona.
Salustri	<p>Ci troviamo obbligati ad approvare una tassa imposta dal governo agli italiani. C'è qualcosa in questa delibera che secondo egli non va bene. Legge a p. 3 della proposta di delibera che "per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti". Evidenziato quindi che questi servizi indivisibili sono a favore di tutta la collettività, si chiede perché approvare una aliquota TASI solo nei confronti delle abitazioni principali escludendo gli altri fabbricati, che pure usufruiscono di detti servizi. Dà lettura del seguente periodo, sempre a p. 3 della proposta di delibera dal quale si potrebbe dedurre una giustificazione a tale osservazione: "RITENUTO di prevedere l'applicazione della TASI solo sull'abitazione principale per cercare di rendere la riscossione più agevole possibile e nel contempo non aggravare ulteriormente i contribuenti con l'aggiunta di una nuova tassa sulle altre tipologie di fabbricati (secondo case)". Il consigliere è del parere che questa sia una giustificazione un po' superficiale. Aggiunge che c'è una incongruenza fra quanto si scrive prima e si afferma dopo. È del parere che sarebbe stato più giusto applicare una aliquota, seppure differenziata, sia a carico abitazioni principali che delle altre abitazioni. Presume che il tutto sarà compensato con un aumento dell'aliquota IMU sulla seconda casa. Vista comunque la natura della TASI, era più giusto applicarla sia sulle abitazioni principali che sulle altre abitazioni.</p>
Sindaco	<p>La questione andrebbe allargata anche al discorso IMU le cui aliquote formeranno oggetto di discussione in una prossima seduta in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione. La questione va vista nel complesso, anche se capisce che non ci sono tutti gli elementi per poterlo fare in questa sede. Evidenzia che quest'anno ci si trova a dover far fronte a una serie di situazioni piuttosto importanti. Innanzitutto una drastica riduzione nei trasferimenti dello Stato commisurata in 310 mila euro netti, oltre al rimborso IMU sulla prima casa, che quest'anno non ci sarà, per un taglio complessivo di circa 360 mila euro. Ci saranno altre situazioni da affrontare: 50 mila euro per il fondo svalutazione crediti; una sentenza per un pagamento di risarcimento danni la cui esatta quantificazione non è ancora disponibile, ma che si può presumere indicativamente in circa 250 mila euro; peraltro, ammesso che poi venga accordata, è stata già chiesta una rateizzazione in 5 anni. Ciò premesso, è chiaro che in virtù di questa situazione straordinaria, si profila sulle seconde case la necessità di un ritocco alle aliquote IMU, che potrebbero essere portate al 10,6 per mille. Ricorda che l'aliquota complessiva sommando TASI ed IMU non può comunque superare il tetto massimo del 10,6 per mille. Per le seconde case si poteva ipotizzare l'IMU al 9,6 per mille e la TASI all'1 per mille, ma anche da un punto di vista formale non sarebbe stato corretto finanziare con le entrate derivanti dalla TASI la copertura di una parte delle spese straordinarie così come illustrate in precedenza. Effettivamente la TASI è stata specificamente introdotta per la copertura dei costi legati all'erogazione dei cd. servizi indivisibili e non per la parziale copertura di spese oggettivamente straordinarie, e cita ancora a tal proposito la sentenza esecutiva di condanna del Comune di Sarnano per risarcimento danni legati ad un evento occorso in occasione della mostra-mercato del 2004. È vero inoltre che i servizi del Comune, seppur indirizzati a tutti, sono in primo luogo fruiti dai residenti, da coloro che hanno la prima casa, ed è giusto quindi che la TASI sia a carico loro.</p>

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Avv. FRANCO CEREGIOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. VENANZIO SCUDERINI

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio comunale.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. VENANZIO SCUDERINI

Per copia conforme all'originale.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VENANZIO SCUDERINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

PROT.N.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 09-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. VENANZIO SCUDERINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C.

- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgvo 18.08.2000 n. 267).
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. VENANZIO SCUDERINI